



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Protocollo n. 775/U

Reggio Emilia, li 23 novembre 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 92

Estensore: Dott. Domenico Savino

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti, n. 2 a Reggio Emilia.

Codice CIG 7289147A62

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti, n. 2 a Reggio Emilia.
Codice CIG 7289147A62

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*. In ambito contrattuale, cui quella delle concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase dell'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con l'intendimento di evitare specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all'interno dell'organo deliberativo;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione

deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Considerato:

- che con Determinazione n. 55 del 30/06/2016, Prot. n. 362/U si provvedeva ad aggiudicazione della procedura aperta, approvata con Determinazione del Direttore n. 31 del 12/05/2016, per l'affidamento della concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017 a favore della costituenda A.T.I. tra Rugby Reggio A.S.D. con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Assalini n. 7 e City Medial Two di Roberto Meglioli s.a.s. con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE) in Via Roma n. 2/B;
- che con Deliberazione n. 9 del Consiglio di Gestione del 12 maggio 2017 si dava mandato al Direttore di procedere all'affidamento temporaneo diretto, secondo modalità da individuarsi a sua cura, dello Stadio Mirabello a far data dal 1 luglio 2017, nelle more della predisposizione e ultimazione delle procedure di gara necessarie per il relativo affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso di tale impianto, conferendo al medesimo mandato di mettere in atto gli adempimenti tecnico-gestionali necessari, anche alla luce dei nuovi contenuti che sarebbero emersi dalla prossima pubblicazione del correttivo al D. Lgs. N. 50/2016;
- che con Determinazione n. 55 del 28/06/2017, Prot. n. 456/U, si provvedeva all'affidamento temporaneo diretto in gestione ed uso a favore di Rugby Reggio ASD, dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2017 - 30.09.2017 e comunque fino ad affidamento definitivo nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto;

Visti:

- il Progetto predisposto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, che sin qui si intende integralmente richiamato, acquisito in atti al n. 930/E in data 5 ottobre 2017 per l'affidamento in appalto dell'impianto in esame fino al 18 agosto 2019, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto medesimo alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al termine massimo del 22 agosto 2021;
- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 1 del 20 novembre 2017, immediatamente eseguibile, con la quale si provvedeva all'approvazione definitiva del progetto sopracitato;

Richiamato l'art. 32, co. 2, del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i. che stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto:

- che si procederà all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, con pubblicazione di apposito Bando di gara;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che in conformità all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica da registrarsi in caso d'uso e che prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare il Piano di Sicurezza di cui all'art. 19-bis del decreto D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni);
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto – schema di contratto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- che il servizio sarà aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: 7289147A62;
- che l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto e, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, non è stato suddiviso in lotti funzionali, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 12/05/2017 che prevede l'affidamento relativamente all'intero complesso sportivo;
- che l'importo a base di gara è di Euro 55.000,00 annui, al netto degli oneri della sicurezza ed oltre IVA;
- che il valore stimato dell'Appalto per l'intera durata, comprensivo di eventuale prolungamento è pari ad Euro 196.895,00, comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, è individuato nella persona del Direttore della Fondazione, dott. Domenico Savino;

Atteso che, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che potrebbero derivare dall'eventuale

danneggiamento degli impianti, ci si trova nella necessità di avvalersi della facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di indire ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti, n. 2 a Reggio Emilia, con decorrenza dal 1 febbraio 2018 e così fino al 18 agosto 2019, salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a 24 mesi;
- 2) di approvare il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato speciale-schema di contratto per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia ed i relativi allegati, acclusi al presente provvedimento, di cui ne formano parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" (qui richiamato *ob relationem*) e dall'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;
- 3) di pubblicare:
 - a. l'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, ponendo a carico dell'aggiudicatario il rimborso delle spese per la pubblicazione di tale Avviso sul GURI entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 216, co. 11, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è
 - b. il bando ed il disciplinare di gara sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazione sport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo

sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

- 4) di quantificare il valore dell'appalto in € 196.895,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri per la sicurezza e di porre a base d'asta della gara l'importo di € 55.000,00 annui oltre I.V.A., al netto degli oneri per la sicurezza;
- 5) di quantificare eventuali ulteriori spese per:
 - a. oneri connessi all'espletamento della gara d'appalto (Contributo ANAC - deliberazione del Consiglio ANAC n.163 del 22.12.2015) in € 225,00;
 - b. spese preventivabili per la pubblicità legale (soggetto a rimborso da parte dell'aggiudicatario art. 216, co. 11 D. Lgs n.50/2016 s.m.i.) in € 500,00;
 - c. fondo di cui all'art. 113 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., compensi ad eventuali componenti esterni delle commissioni giudicatrici (appalto ad offerta economicamente più vantaggiosa), altre spese eventuali impreviste per attività relative all'esecuzione del contratto, altri imprevisi e accantonamenti fino a € 4.367,90;
- 6) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato al concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai criteri fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- 7) di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 8) di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- 9) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica di esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione e dietro presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che si procederà al versamento del contributo previsto dalla deliberazione dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (ora ANAC) del 01/03/2009;
- 11) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dott. Domenico Savino;
- 12) di dare atto, anche ai fini dell'approvazione dei prossimi bilanci di previsione, che la relativa spesa annua ammonta ad € 55.000,00 (oltre I.V.A.), al netto del ribasso percentuale stabilito in sede di gara ed oltre gli oneri per la sicurezza;
- 13) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- 14) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino